

L'anno 1954, il giorno 10 del mese di agosto, in Roma

TRA

- l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini (ANICA), rappresentata dal suo Presidente, avv. Eitel Monaco, assistito dal dott. Carmine Cianfarani, Segretario Generale dell'UNDF, e
 - l'Associazione Cattolica Esercenti Cinema (ACEC), rappresentata dal suo Presidente, Mons. Francesco Dalla Zuanna, assistito dal dott. Carlo Ramacciotti, Segretario Generale f.f. dell'ACEC,
- con l'intervento dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, rappresentata dal suo Presidente, Marchese dott. Edmondo Incisa di Camerana,

PREMESSO

- che la validità del contratto normativo di noleggio, dell'accordo economico e delle norme regolamentari ANICA-AGIS, stipulati il 16 giugno 1953, è stata prorogata al 15 giugno 1955 con la Convenzione ANICA-AGIS del 19 luglio 1954;
- che all'ACEC, in virtù della Convenzione AGIS-ACEC del 15 ottobre 1952, è riconosciuta piena autonomia per ciò che concerne la disciplina morale dell'esercizio cattolico;
- che il Servizio Assistenza Sale Cinematografiche Cattoliche (SASCiC) è organizzato dall'ACEC per raggiungere le sue finalità educative e morali;
- che l'organizzazione del Servizio suddetto non intende comunque pregiudicare i rapporti del noleggio con l'esercizio cinematografico industriale

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:

- 1) - Ciascun distributore dovrà impegnarsi a fornire annualmente all'ACEC l'elenco generale della propria produzione ed a sottoporre tale elenco al C.C.C. centrale per la classifica relativa.
- 2) - I distributori dovranno impegnarsi a non fornire alle sale cattoliche film classificati "esclusi", "sconsigliabili" e "adulti con riserva".
- 3) - I distributori dovranno impegnarsi a non stipulare contratti diretti con le sale cinematografiche, e quindi al di fuori dei vari "Servizio Assistenza Sale Cinematografiche Cattoliche (SASCiC)".

- 4) - L'ACEC dovrà impegnarsi a fornire ai noleggiatori l'elenco di tutte le sale cattoliche esistenti in Italia.
- 5) - I costi per il disimpegno dei servizi prestati dai vari "Servizio Assistenza Sale Cinematografiche Cattoliche" alle Sale Cinematografiche Cattoliche dovranno normalmente essere rimborsati dai responsabili delle Sale Cinematografiche beneficiarie dei servizi suddetti.
- 6) - I contratti di noleggio saranno stipulati regionalmente tra i vari capo agenzia dei distributori ed i singoli esercenti, con l'intervento del "Servizio Assistenza Sale Cinematografiche Cattoliche", il quale apporrà il proprio visto allo scopo di controllare il rispetto dell'impegno da parte dei contraenti.
- 7) - Eventuali divergenze tecniche, economiche e commerciali relative all'applicazione del presente accordo dovranno essere deferite alle Delegazioni Regionali dell'ANICA e dell'ACEC, con l'assistenza dell'AGIS territoriale competente. In caso di mancato accordo delle parti in sede regionale, la decisione finale sarà rimessa alle Presidenze Nazionale delle Associazioni stipulanti.
- 8) - Il presente accordo entrerà in vigore il 15 agosto 1954 e scadrà il 15 giugno 1955. Ove non sia disdetto dalle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza, mediante comunicazione con lettera raccomandata, s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

p. L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIE
CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI

(avv. Eitel Monaco)

p. L'ASSOCIAZIONE CATTOLICA
ESERCENTI CINEMA

(mons. Francesco Dalla Zuanna)